



STATUTO

STATUTO

Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 S.c. a r.l.

Indice

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Scopo Consortile

Art. 4 - Durata

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Numero delle quote e Modalità di versamento

Art. 6 - Trasferimento delle quote

Art. 7 - Fondo consortile

Art. 8 - Obbligazioni e responsabilità della Società nei confronti di terzi

TITOLO III

SOCI

Art. 9 - Numero, Requisiti e Responsabilità

Art. 10 - Ammissione dei Soci

Art. 11 - Obblighi dei Soci

Art. 12 - Diritto di Voto

Art. 13 - Scioglimento del Rapporto Sociale

Art. 14 - Rimborso delle Quote Sociali

**TITOLO IV
ORGANI SOCIALI**

- Art. 15 - *Organi Sociali***
- Art. 16 - *Assemblea dei Soci***
- Art. 17 - *Assemblea ordinaria***
- Art. 18 - *Assemblea straordinaria***
- Art. 19 - *Consiglio di Amministrazione***
- Art. 20 - *Presidente***
- Art. 21 - *Organo di controllo***

**TITOLO V
ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI**

- Art. 22 - *Principi e Criteri Generali***
- Art. 23 - *Personale***
- Art. 24 - *Incompatibilità e Responsabilità***

**TITOLO VI
GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'**

- Art. 25 - *Criteri Informativi della Gestione***
- Art. 26 - *Patrimonio***
- Art. 27 - *Finanziamenti***
- Art. 28 - *Bilancio***
- Art. 29 - *Contratti ed Appalti***

**TITOLO VII
SCIoglimento E VARIE**

- Art. 30 - *Liquidazione e scioglimento***
- Art. 31 - *Foro competente***
- Art. 32 - *Norme di riferimento***

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. ed ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 142/90 e successive modificazioni una Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "***TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 - società consortile a r.l.***".

Articolo 2

SEDE

- 2.1** La società ha sede in Venetico.
- 2.2** La stessa sarà ubicata presso i locali concessi in uso dal Comune di Venetico presso l'attuale sede Municipale sita in Via Roma (Piazza Giovanni XXIII).
- 2.3** Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede presso gli altri uffici sempre all'interno del territorio comunale dei comuni consorziati.

Articolo 3

SCOPO CONSORTILE

- 3.1** La società, che non ha fini di lucro, è costituita, in via prioritaria, per l'attuazione, e presentazione formale agli organi competenti di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, economico ed ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione, nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale, e con il ricorso a fonti di finanziamento nazionali, regionali e comunitarie.
- 3.2** La stessa società è portatrice di interessi pubblici ed assicura la massima trasparenza ai propri interventi, garantendo pari opportunità agli operatori dell'area.
- 3.3** La presente Società Consortile, costituita da Enti Locali, si propone, pertanto, di svolgere una o più delle seguenti attività:
 - A)** redazione e realizzazione di studi e progetti integrali per la fattibilità di iniziative di sviluppo e

valorizzazione eco-ambientale ed eco-compatibile, ricerca e sviluppo eco-turistico compatibile, avente riguardo alla valorizzazione del patrimonio storico-ambientale ed architettonico;

B) favorire la creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità, in particolare modo giovanile, in ogni settore produttivo e con particolare riferimento alla valorizzazione urbanistica, ecologica, ambientale, turistica, sportiva;

C) promozione dello sviluppo eco-turistico compatibile;

D) valorizzazione e promozione dell'ambiente tirrenico;

E) valorizzazione del territorio anche mediante lo sviluppo di forme differenziate di turismo (ricreativo, escursionistico, sportivo, scientifico, termale, ecc.);

F) consulenze, ricerche, indagini conoscitive, redazione di piani di recupero di valorizzazione ambientale, turistico, infrastrutturale e tecnologico; attività di assistenza tecnica e monitoraggio locale ed interlocuzione con le istituzioni competenti;

G) realizzazione e gestione di convegni e seminari anche mediante produzione di materiali didattici e bibliografici;

H) la società potrà svolgere tutte le operazioni e le attività economiche e finanziarie, creditizie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali, dirette allo sviluppo economico ed occupazionale, istituire lo sportello unico D.L. 112/98 DPR 447/98;

I) ristrutturazione, realizzazione e gestione di impianti, centri e strutture per la fruizione turistica, ambientale, sportiva, medico-sportiva e museale dell'ambiente tirrenico;

L) promozione e avvio dei sistemi turistici locali, dei club di prodotto, dei distretti, e del turismo relazionale integrato;

M) avvio di una politica ambientale che definisca obiettivi e principi d'azione che si intendono perseguire nella gestione delle problematiche ambientali connesse alle attività produttive. Realizzazione di sistemi e procedure di gestione ambientali;

N) costruzione di modelli di gestione delle risorse naturali che generino conservazione e qualità, ma anche reddito ed occupazione (rete ecologica, parchi, riserve, ecc.) e predisposizione di programmi orientati alla sostenibilità energetica, all'innovazione ed al trasferimento tecnologico;

O) avvio e promozione delle politiche di genere e delle pari opportunità;

P) avviare e proporre azioni di protezione civile di previsione e di prevenzione dei rischi;

Q) Ufficio Europa consortile per l'attivazione di progetti a finanziamento diretto da parte della Commissione Europea per l'incremento degli scambi interculturali, i gemellaggi e la diffusione tra le giovani generazioni dei valori di solidarietà e condivisione che stanno a fondamento della cultura europea. Partecipare ai bandi regionali del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), a quelli del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nonché a quelli del Fondo Sociale Europeo (FSE).

R) Svolgimento servizi centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 e fornitura di servizi e strumenti telematici e di negoziazione per l'acquisizione di beni e servizi in favore di stazioni appaltanti;

S) supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione dell'innovazione anche attraverso la cooperazione e la costituzione di gruppi operativi, reti e poli, finalizzati alla realizzazione, installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga ed ai servizi di pubblica amministrazione on line anche con attività di ricerca applicata e sperimentazione;

T) istituire e/o organizzare ed effettuare corsi di formazione e/o qualificazione professionale nelle materie del lavoro alle dipendenze della P.A., e nei settori della Prevenzione della Corruzione, del diritto di Accesso e Trasparenza, sui sistemi di comunicazione e sulle nuove tecnologie informatiche applicate alla metodologia di lavoro;

U) Svolgimento dei servizi di Nucleo di Valutazione, in forma associata per gli Enti consorziati, o di Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, ovvero, Organo di supporto per lo svolgimento dei controlli amministrativi interni, del controllo gestionale e di quello strategico per gli Enti Locali;

V) istituire borse di studio e di ricerca, premi scientifici, artistici o letterari per le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio degli Enti Consorziati. Organizzare Giochi intercomunali scolastici nelle discipline sportive e meetings etico-culturali per le generazioni del domani in cooperazione con le istituzioni scolastiche. Stipulare intese, contratti e convenzioni con Enti di Ricerca, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Società ed Organizzazioni nazionali ed internazionali;

Z) sviluppare e/o acquisire metodologie, strumenti, attrezzature, piattaforme e infrastrutture tecnologiche per la catalogazione, il ricovero e la conservazione dei dati in conformità alle norme AGID ed al Regolamento UE n° 679/2016.

3.4 Per la realizzazione dei punti sopra elencati la società potrà bandire, eseguire gare ed aggiudicare incarichi, stipulare convenzioni, contratti ed eseguire ogni altro atto finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali.

3.5 La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

3.6 La Società realizza l'organizzazione comune istituita in conformità del dettato dell'art. 2602 C.C. dalle imprese che della stessa assumono veste di soci-consorziati.

3.7 Per la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale, la società potrà agire direttamente e/o ripartendo l'esecuzione dei servizi tra i propri associati, in ragione delle specifiche competenze. Alla società consortile è demandato, in tal caso, il compito di provvedere sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, alla realizzazione delle opere oggetto dell'attività sociale ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di basi e prestatori di servizi, ovvero, con istituti di credito.

3.8 La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile di cui al presente articolo.

- 3.9** La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.
- 3.10** A tal fine viene espressamente esclusa, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati e di forme associative partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclusa qualsiasi vocazione commerciale della società.
- 3.11** In relazione all'esercizio delle attività e funzioni di centrale di committenza di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni la Società assicura agli Enti pubblici di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001 ed a quelli ulteriori previsti dal D.Lgs 267/2000 ogni utile e/o opportuno supporto organizzativo, gestionale e tecnologico e potrà pertanto:
- a) aggiudicare appalti, e contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
 - d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altri Enti o centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti anche non socie;
 - e) promuovere la diffusione delle procedure e modalità di e-procurement verso gli Enti attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto;
 - f) promuovere la diffusione dell'e-procurement fra gli operatori economici che partecipano alle procedure di gare ad evidenza pubblica indette dagli enti;
assicura inoltre agli enti;
 - g) la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara o attività e progetti correlati;
 - h) la formazione sulle tematiche connesse agli acquisti della pubblica amministrazione;
 - i) svolgere attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione del progetto esecutivo, ai sensi delle legislazioni applicabili. la società assicura inoltre adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività:
 - l) istituire un ufficio di progettazione e di direzione dei lavori, nonché di supporto per tutte le attività necessarie per l'esecuzione degli appalti pubblici, dalla fase di programmazione a quella di collaudo. la società potrà inoltre curare l'attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotta ai sensi delle legislazioni applicabili. ai sensi dei commi da 376 a 384 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.
- 3.12** A tal fine, a mero titolo esemplificativo il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc cons.a r.l. potrà:

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società;
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società;
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;
- richiedere licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e premi ed incentivi;
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio; - emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte;
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali; - chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali;
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;
- riscuotere e cedere crediti;
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;
- rilasciare e ricevere quietanze;
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali;
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi;
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro;
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procuratori e periti;
- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e restrizione alcuna.

3.13 L'organo di amministrazione ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi. L'organo amministrativo è tenuto ad adeguarsi alle linee guida e direttive degli enti controllanti ma conserva la propria autonomia decisionale in merito alla valutazione se quanto impartitogli dagli Enti stessi possa comprimere in modo indebito l'interesse della società

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della Società è fissata al 31.12.2050.

4.2 Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, previo parere preventivo da parte dei Soci, tale scadenza può essere prorogata. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Soci assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro sessanta giorni dalla data

dell'adozione della delibera di proroga.

- 4.3** La Società può essere anticipatamente sciolta prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo quanto previsto dal successivo art 18.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Numero delle quote e Modalità di versamento

- 5.1** Il Capitale Sociale è di euro 10.200,00 (euro diecimiladuecento) diviso in pari quote, del valore unitario di € 1.020 (Euro mille e venti) fra ognuno dei Comuni attualmente partecipanti che, in atto risultano i seguenti:

COMUNE di Villafranca Tirrena

COMUNE di Saponara

COMUNE di Venetico

COMUNE di Torregrotta

COMUNE di Monforte San Giorgio

COMUNE di San Pier Niceto

COMUNE di Condrò

COMUNE di Pace del Mela

COMUNE di San Filippo del Mela

COMUNE di Santa Lucia del Mela

- 5.2** Salvo quanto disposto dalla Legge, i versamenti delle quote sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che il medesimo reputa convenienti.

Articolo 6

Trasferimento delle quote

- 6.1** Le quote sono indivisibili.

- 6.2** Le quote non sono trasferibili.

- 6.3** Ai sensi dell'Art. 2469 C.C., secondo comma, il Socio può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Art. 2473 C.C. ed è fatto in ogni caso salvo il diritto al rimborso previsto all'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 7

Fondo consortile

- 7.1** La Società non ha scopo di lucro. In aggiunta al Capitale Sociale, la società dispone di un fondo consortile costituito da:
- a) quote versate dai Soci all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'Assemblea;
 - b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dalla Società, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;
 - c) eventuali avanzi di gestione.
- 7.2** Ogni altro Ente che entri a far parte della Società è tenuto al versamento di una quota nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 8

Obbligazioni e responsabilità della Società nei confronti di terzi

- 8.1** La Società agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio ed assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi. E' esclusa ogni garanzia dei Soci sui prestiti contratti dalla Società.
- 8.2** Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza della Società in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
- 8.3** Si rinvia all'art. 12 del D.Lgs. 175/2016 (d'ora innanzi definito "TUSP")

TITOLO III

SOCI

Articolo 9

Numero, Requisiti e Responsabilità

- 9.1** Possono far parte della Società solo Enti Pubblici e gli Enti locali territoriali con esclusione di società o soggetti privati.
- 9.2** La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 10

Ammissione dei Soci

- 10.1** L'ingresso di nuovi Soci sarà subordinato alla presentazione di domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge, dal presente

Statuto e dal regolamento interno, se redatto, e verificata l'inesistenza di cause di incompatibilità, sottopone all'Assemblea l'ammissione

Per effetto della decisione assunta di approvazione dell'ingresso del nuovo Socio, si dovrà procedere ad un aumento del Capitale Sociale

Il Socio entrante deve effettuare i versamenti previsti dal presente statuto entro quindici giorni

Articolo 11

Obblighi dei Soci

- 11.1** I Soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno, se adottato, e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 12

Diritto di Voto

- 12.1** A ciascun Socio spetta un voto in correlazione alla quota unitaria da ciascuno posseduta. Il Socio in mora nei versamenti di Legge e di Statuto non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 13

Scioglimento del Rapporto Sociale

- 13.1** Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli Soci può verificarsi per recesso, che deve essere esercitato, tramite lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Amministratore unico, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
- 13.2** Il recesso sarà tempestivamente pubblicizzato nel Registro delle Imprese a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 13.3** Il recesso è ammesso nei casi previsti dall'art. 2473 C.C. e dal presente Statuto.
- 13.4** Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla stessa.
- 13.5** Il recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze e tecnologie appartenente alla Società in esito alle attività svolta nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione della Società stessa.

Articolo 14

Rimborso delle Quote Sociali

- 14.1** I Soci receduti hanno diritto al solo rimborso delle quote versate sulla base del Bilancio d'Esercizio, durante il quale il rapporto sociale si scioglie e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

- 14.2** Il rimborso delle quote sociali, salvo il diritto di ritenzione spettante all'Ente fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato al ricevimento di richiesta scritta redatta dai Soci receduti, entro i sei mesi successivi dall'approvazione del Bilancio
- 14.3.** Al fine di escludere il socio moroso, il Consiglio di Amministrazione può ricorrere alla vendita della quota sociale ex art. 2466 c.c. o all'accrescimento della quota del consorziato escluso ex art. 2609 c.c.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 15

Organi Sociali

15.1 Gli organi della Società sono:

- ✓ l'Assemblea dei Soci;
- ✓ Il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Il Revisore Contabile.

15.2 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, tutte le cariche, qualora conferite ad amministratori di Enti pubblici e territoriali che siano attualmente in carica, sono a titolo gratuito.

15.3 Nel caso di conferimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione a soggetti diversi da quelli che rivestono la carica di amministratori negli Enti soci spetta il compenso da stabilirsi da parte dell'Assemblea ordinaria entro i limiti di cui all'art. 4, comma 4, della Legge 95/2012, ed al correlativo art. 11, comma 6 del T.U. Società partecipate (*D.Lgs 175/2016*) oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate escluse quelle necessarie per il raggiungimento delle sede della società.

15.4 La presente disposizione riveste valore e carattere interpretativo valida per l'applicazione, ad ogni effetto di legge, della regolamentazione della fattispecie tipica.

15.5 Resta salvo, in ogni caso, il compenso dovuto per il Revisore Contabile ed i rimborsi per spese di missione, ai sensi della vigente normativa in materia e tenuto conto delle espresse limitazioni, previste, anche in questo caso, dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012.

Articolo 16

Assemblea dei Soci

16.1 L'Assemblea dei Soci è costituita dai rappresentanti legali dei Soci o da loro delegati.

16.2 L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, presso la sede della Società o in ogni altro luogo, almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Previsionale. L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- 16.3** L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso comunicato ai Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta a mezzo telefax, e-mail o PEC. In casi urgenti è sufficiente dare comunicazione un giorno prima di quello fissato per la riunione.
- 16.4** L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi nella prima, l'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. Essa deve comunque svolgersi entro quindici giorni dalla data stabilita per l'Assemblea di prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci.
- 16.5** L'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 2479 bis. c.c. presso la sede sociale od anche altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dalla lettera di convocazione. E' tuttavia valida l'assemblea anche non convocata come sopra qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori in carica.
- 16.6** Ciascun Socio - consorziato interviene all'assemblea per il tramite della persona a cui è attribuita la rappresentanza legale. E' tuttavia consentito ai Soci - consorziati di farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona cui il rappresentante sociale abbia conferito per iscritto apposita delega. Si osservano in ogni caso le preclusioni di cui all'art. 2372 C.C..
- 16.7** Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento nell'assemblea anche per delega.
- 16.8** Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dallo stesso
- 16.9** Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.
- 16.10** L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle Leggi e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 17

Assemblea ordinaria

17.1 L'Assemblea ordinaria delibera:

- ✓ approva i Bilanci della Società;
- ✓ fissa il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto di adesione, e

- ✓ degli eventuali contributi straordinari, di cui all'art. 7;
- ✓ elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ nomina il Revisore Legale dei Conti e ne determina il compenso (Art. 2477 cod. civ.);
- ✓ impartisce le direttive generali di azione della Società, presenta proposte per l'attività della Società da svolgere nel corso dell'esercizio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione

17.2 La validità dell'Assemblea ordinaria è:

- ✓ in prima convocazione, quando è costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci facenti parte della Società;
- ✓ in seconda convocazione, quando è costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Articolo 18

Assemblea straordinaria

18.1 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- c) sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- d) sulla trasformazione della Società;
- e) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla Legge.

18.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci facenti parte della Società.

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da tre membri, incluso il Presidente.

19.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono rieleggibili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quei compiti che per Legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci o al Presidente, ed in particolare:

- a) Elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente della Società;
- b) Redige i Bilanci aziendali e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- c) Propone all'Assemblea dei Soci le modifiche allo Statuto;

- d) Propone all'Assemblea il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto di adesione, e degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai Soci, ai sensi dell'art. 27;
 - e) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - f) Approva i Regolamenti e ogni loro successiva modificazione;
 - g) Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per Legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci o al Presidente;
- 19.4** Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede della Società o in ogni altro luogo, almeno due volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno la metà dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
- 19.5** Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato ai Componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta a mezzo telefax, e-mail o PEC. In caso d'urgenza è sufficiente inviare l'avviso anche un giorno prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione.
- 19.6** Nelle adunanze del Consiglio, non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
- 19.7** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
- 19.8** Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, da esso nominato.
- 19.9** Delle adunanze del Consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.
- 19.10** Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
- 19.11** E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.
- 19.12** E' vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'Articolo 2125 del Codice Civile.

Articolo 20 **Presidente**

- 20.1** Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti a maggioranza dal Consiglio stesso tra i suoi membri.
- 20.2** Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
- 20.3** Il Presidente:
- a) Ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) Vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle

- adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- e) Vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) Accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
 - g) Esercita ogni altra attribuzione di Legge.
- 20.4** Il Vicepresidente svolge le medesime funzioni, ma solo ed esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 21

Organo di controllo

- 21.1** La contabilità della gestione consortile deve essere controllata da un Revisore Legale dei Conti, che dovrà essere iscritto al "Registro dei revisori legali".
- 21.2** La carica di revisore è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.
- 21.3** L'Assemblea dei Soci determina l'eventuale compenso ai sensi della vigente normativa in materia.
- 21.4** Il Revisore dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'organo di controllo è rieleggibile.
- 21.5** Il Revisore controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e del regolamento e verifica la regolarità della gestione contabile della Società. Si esprime, altresì, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sui Bilanci aziendali. Il Revisore partecipa all'Assemblea, senza diritto di voto.
- 21.6** Si rinvia agli artt. 11 e 12 TUSP ed a quanto ulteriormente disposto dalla Legge 190/2012 e s.m.i. oltre che dalla successive deliberazioni ANAC in relazione alle funzioni necessarie di prevenzione della corruzione all'interno del Consorzi partecipato e/o controllati da Enti pubblici ed alla nomina del RPCT.
- 21.7** Il revisore unico può altresì svolgere le funzioni di Organo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/01 ove la società non decida di provvedere alla nomina di detto Organo.

TITOLO V

ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Articolo 22

Principi e Criteri Generali

- 22.1** La Società modella l'organizzazione dei servizi del personale ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione.

22.2 La Società favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere, nell'attività dell'Ente, indici di efficienza e di controllo della produttività.

Articolo 23

Personale

- 23.1** La Società, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento e nel rispetto delle norme di Legge, quali in particolare l'art. 19 TUSP, ed in osservanza dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità ed imparzialità - assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
- 23.2** Lo stato giuridico e normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina del settore e dai C.C.N.L. stipulati dalle federazioni di categoria.
- 23.3** Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Società può avvalersi anche del personale degli uffici degli Enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.

Articolo 24

Incompatibilità e Responsabilità

- 24.1** A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego professionale se non espressamente autorizzato.
- 24.2** L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla Legge, dal presente Statuto e dagli appositi Regolamenti, dall'Organo di Amministrazione coadiuvato dai responsabili dei servizi.
- 24.3** L'attività gestionale si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza della gestione.

TITOLO VI

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 25

Criteri Informativi della Gestione

- 25.1** La Società dovrà essere gestita in conformità a quanto stabilito dalla Legge. La gestione della Società si ispira a criteri di imprenditorialità e deve garantire il pareggio del Bilancio da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva nell'ambito delle finalità sociali perseguite.

- 25.2** La Società esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 25.3** Il regolamento individua metodi indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina altresì nel rispetto della Legge la forma e la tutela dei libri e della contabilità.
- 25.4** Si applicano alla Società le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende speciali in quanto compatibili, oltre a quella della contabilità generale.

Articolo 26

Patrimonio

- 26.1** La Società ha un proprio patrimonio costituito dalle assegnazioni degli Enti Locali all'atto della istituzione, ovvero da trasferimenti successivi.
- 26.2** I beni della Società sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Articolo 27

Finanziamenti

- 27.1** Le entrate della Società sono costituite da:
- ✓ contributi erogati a vario titolo dai Consociati e da altre amministrazioni statali e da Enti Pubblici, italiani o stranieri, per le attività della Società;
 - ✓ eventuali contributi straordinari e conferimenti volontari dei Soci;
 - ✓ contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle Leggi;
 - ✓ finanziamenti, contributi o appalti dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi, progetti, lavori o servizi;
 - ✓ contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o privata, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolte fondi e contributi volontari;
 - ✓ proventi derivanti dall'attività della Società;
 - ✓ interessi attivi e altre rendite patrimoniali.
- 27.2** L'ammontare di eventuali contributi straordinari richiesti per la limitazione di eventuali perdite non può superare l'ammontare della quota di ammissione, versata dai Soci all'atto dell'adesione - nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione Europea in tema di aiuto di Stato - mediante le somme accantonate nell'apposito fondo di cui all'art. 21 TUSP;
- 27.3** I Soci non possono, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482 ter c.c. sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della Società, qualora la stessa abbia registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Rimane salvo quanto stabilito dall'art. 14, comma 5, TUSP.

Articolo 28

Bilancio

- 28.1** L'esercizio annuale va dall'1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
- 28.2** Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del Bilancio di Esercizio della Società che espone i dati a consuntivo e che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, entro il mese di Aprile dalla chiusura dell'esercizio precedente cui si riferisce.
- 28.3** Il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio di esercizio che darà conto dell'attività concretamente posta in essere per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti, nonché l'entità degli eventuali contributi consortili straordinari.
- 28.4** L'eventuale utile netto di bilancio e' ripartito come segue: -- la ventesima parte e' destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva e' discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; -- il rimanente, in conformita' alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria.

Articolo 29

Contratti ed Appalti

- 29.1** Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture dei beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
- 29.2** Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e modalità di esecuzione delle spese che i responsabili di servizi possono sostenere in economia.

TITOLO VII

SCIoglimento E VARIE

Articolo 30

Liquidazione e scioglimento

- 30.1** La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge o per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
- 30.2** In tal caso, l'Assemblea Straordinaria dei Soci provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 31

Foro competente

- 31.1** Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i Soci e la Società o i suoi organi è competente in via esclusiva il foro di Messina.

Articolo 32

Norme di riferimento

32.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di Società a Responsabilità Limitata.

Laddove si faccia riferimento al TUSP, ovvero al D.Lgs. 175/16, tale rinvio si intende dinamico, cioè al vigente testo del medesimo decreto, cui si rinvia anche per quanto non espressamente previsto nel presente statuto.